

ATTO COSTITUTIVO
dell'Associazione denominata
GRUPPO STORICO MILITARE VITTORIO AMEDEO II

Il giorno 3 ottobre 2025 alle ore 21:00 in Venaria Reale, Via Palestro 7, sono presenti le
signore e i signori:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Annellino Alberta, | 07-05-1967 |
| 2. Bellanca Margherita, | 07-01-1958 |
| 3. Benotto Alberto Maria, | 05-05-1990 |
| 4. Cappelli Dario, | 14-02-1965 |
| 5. Cestaro Roberto, | 22-05-1975 |
| 6. Collia Francesco, | 30-03-1963 |
| 7. Ferraro Claudio, | 18-09-1987 |
| 8. Idda Paola, | 01-05-1969 |
| 9. Idda Rita, | 11-06-1967 |
| 10. Mattea Aldo, | 04-06-1959 |
| 11. Negri Mirco, | 18-03-1985 |
| 12. Resegotti Matteo, | 04-08-1993 |
| 13. Rossi Maria Elena, | 05-10-1969 |
| 14. Sesia Luisella, | 26-08-1966 |
| 15. Suman Cristina, | 12-03-1974 |
| 16. Tricerri Ivan, | 02-05-2003 |
| 17. Turco Franco, | 22-09-1953 |
| 18. Vivalda Stefania, | 26-06-1975 |



I predetti componenti decidono quanto segue

1. Di costituire l'associazione denominata **GRUPPO STORICO MILITARE VITTORIO AMEDEO II**
 2. L'Associazione ha sede legale in Venaria Reale, Viale Paolo Emilio Buridani, 31
 3. L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro.
 4. L'Associazione ha per scopo la promozione storico culturale del territorio.
 5. Per conseguire i suddetti scopi l'associazione svolgerà le seguenti Attività d'interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
 6. La qui costituita Associazione è retta dallo Statuto che i componenti approvano e sottoscrivono e che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione operata da parte del Consiglio Direttivo.

Agenzia della F.
Ufficio





sostanziale ed integrante.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

9. Le attribuzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi di cui sopra sono stabilite nello Statuto allegato.

10. I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte le seguenti persone

Claudio Ferraro

~~Elena Maria Rossi~~ Mario Elena Rossi *Q*

Mirco Negri

~~Stefania Vivalda~~ Cristina Suman *Q*

Roberto Cestaro

Il Consiglio direttivo riunitosi contestualmente, attribuisce le seguenti cariche:

Presidente: Roberto Cestaro

Vicepresidente: Mirco Negri

Segretario ~~Stefania Vivalda~~ *Q* Mario Elena Rossi *Q*

Tesoriere: Cristina Suman

Consigliere: Claudio Ferraro

11. Il primo esercizio si chiuderà in data **31 dicembre 2028**. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Annellino Alberti

Della Croce Marzocchi

Bonotto Alberti Norio

Dario Caporali

Q *Q*

Claudio Ferraro

Stefania Vivalda

Maria Elena Rossi *Q*

Mirco Negri

Cristina Suman

Roberto Cestaro

Q *Q*

Mario Elena Rossi *Q*

Cristina Suman

Stefania Vivalda

Claudio Ferraro

Luogo e data

Venaria Reale, 3 ottobre 2025

Q *Q*

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale II di Torino

Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 16/3/2016 n° 192
Sanz. 3 versati € 200,00 € DUE CENSOP

Il Funzionario

Davide Antonio DITTA (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

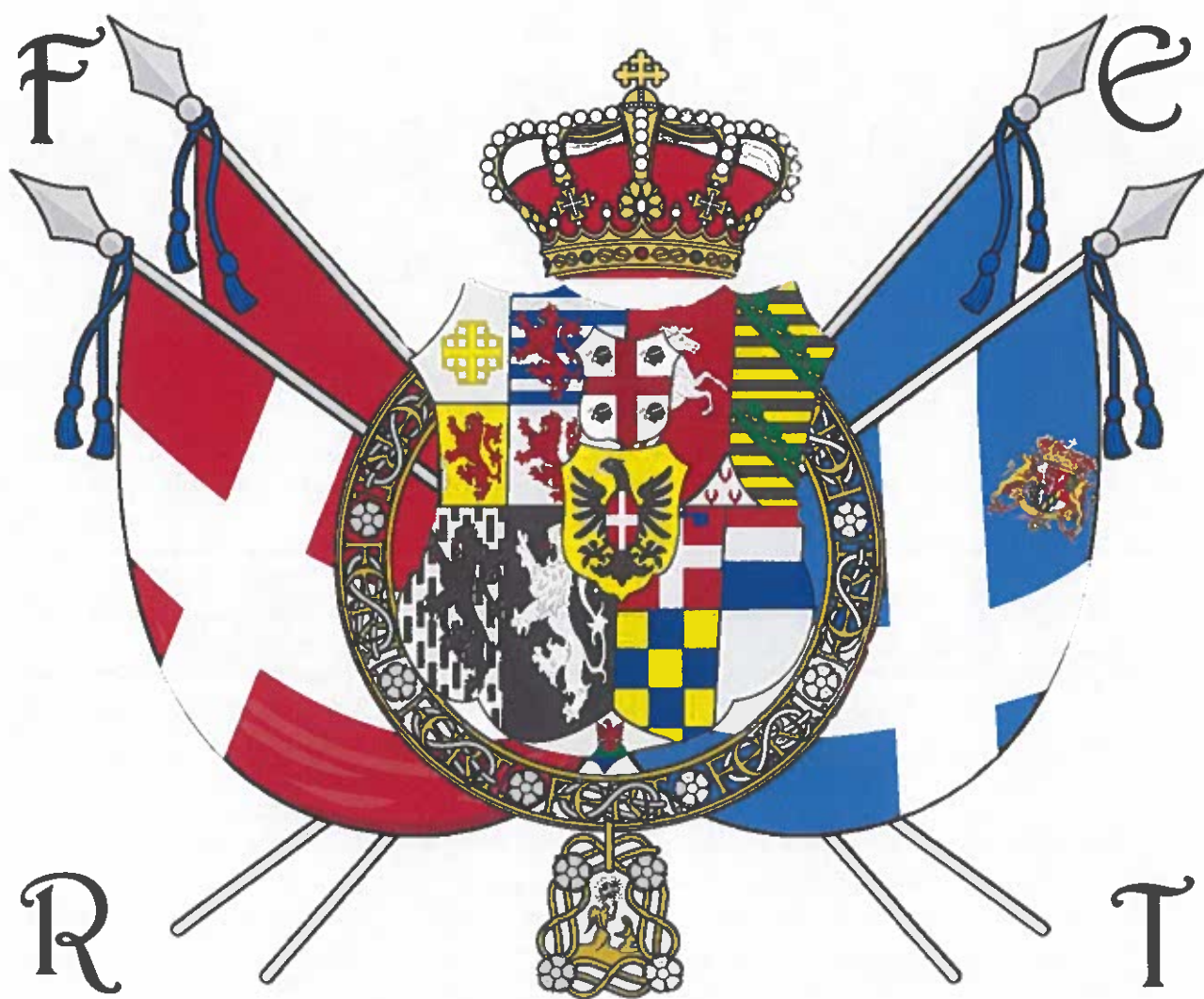




Gruppo Storico Militare "Vittorio Amedeo II"

Associazione di Promozione Sociale
(APS)

Statuto







GRUPPO STORICO MILITARE VITTORIO AMEDEO II

Associazione di Promozione Sociale (APS)

STATUTO

ART. 1 Denominazione, sede e durata

ART. 2 Scopo, finalità e attività

ART. 3 Ammissione e numero degli associati

ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

ART. 6 Organi

ART. 7 Assemblea

ART. 8 Consiglio Direttivo

ART. 9 Presidente

ART. 10 Organo di controllo

ART. 11 Revisione legale dei conti

ART. 12 Patrimonio

ART. 13 Divieto di distribuzione degli utili

ART. 14 Risorse economiche

ART. 15 Bilancio di esercizio

ART. 16 Libri

ART. 17 Volontari

ART. 18 Lavoratori

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

ART. 20 Rinvio



ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, con durata illimitata, una associazione avente la seguente denominazione:

"GRUPPO STORICO MILITARE VITTORIO AMEDEO II", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune Venaria Reale provincia di Torino, viale Paolo Emilio Buridani, 31.

A decorrere dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., la denominazione sarà "Gruppo Storico Militare Vittorio Amedeo II – APS"

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5, comma 1 del D. Lgs n.117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



Com. Marc Aurelio
22/10/16
1011616
L'associazione svolge attività di rievocazioni storiche in abito, incentrate nel periodo compreso tra il 1684 e il 1730; rappresentazioni teatrali storiche e formazione storico culturale ai soci, riferite al periodo sopra indicato.

- . organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- . formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- . organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- . riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- . organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

- . radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

L'associazione svolge attività di rievocazioni storiche in abito, incentrate nel periodo compreso tra il 1684 e il 1730; rappresentazioni teatrali storiche e formazione storico culturale ai soci, riferite al periodo sopra indicato.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.





ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Presidente una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di associato solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, sul socio minorenne.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, dal Presidente, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale



principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, se maggiorenni;
- prendere parte ed esprimere il proprio voto in sede di assemblea
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;





ART. 5

Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La qualifica di associato viene perduta per mancato pagamento della quota associativa annuale, senza necessità di delibera in Assemblea.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Presidente, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

In caso di recesso o esclusione l'associato deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.





ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all' art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
- il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 7

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

Partecipano alle riunioni dell'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita anche in modalità elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.



L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio o rendiconto per cassa ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- approva il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente che presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.





ART. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 – numero in cui viene conteggiato anche il Presidente-, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.



L'Assemblea nomina il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore e s.m.i..

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore e s.m.i., l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.





ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili



Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Risorse Economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative e contributi degli associati,
- contributi pubblici e privati,
- erogazioni liberali dagli associati e dai terzi
- eredità, donazioni e lasciti testamentari,
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,
- rendite patrimoniali,
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di

cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore,



- 
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione

ART. 15

Bilancio di esercizio



L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo nella forma prevista dal Codice del Terzo Settore, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



Se l'associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, può essere predisposto in luogo del bilancio di esercizio, il rendiconto per cassa.



Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere delle condizioni di legge l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Al ricorrere delle condizioni di legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

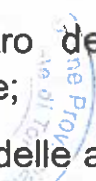
ART. 16

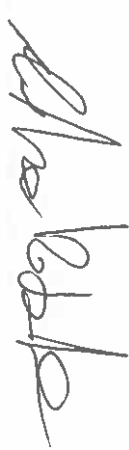
Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



- 
- 
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi indirizzando richiesta scritta al Presidente o al Vice Presidente o al Consiglio Direttivo, indirizzate presso la sede legale dell'associazione.

ART. 17

Volontari

Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.





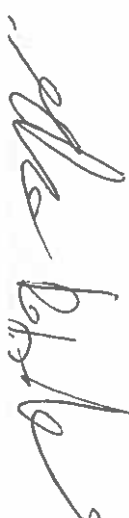
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari hanno diritto che siano attivate, in loro favore, le forme di assicurazione obbligatorie previste dall'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

I volontari che prestano la propria opera in modalità non occasionale sono iscritti nel registro dei volontari istituito, a tale scopo, presso l'Associazione.

ART. 18

Lavoratori



L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



ART. 20

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche.



Don. Massimo
Abbate

